

## ACCORDO IN TEMA DI FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI

Il giorno <sup>16</sup> ottobre 2012

- ABI
- ANIA

e

- FIBA-CISL
- FISAC-CIGL
- UILCA

### PREMESSO CHE

- l'art. 118, primo comma, l. 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che i Fondi interprofessionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi concordati tra le Parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
- l'art. 10 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in l. 14 settembre 2011, n. 148, ha modificato il citato art. 118, primo comma, l. n. 388 del 2000, prevedendo espressamente che i Fondi interprofessionali per la formazione continua possono utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti;
- l'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 ("Testo Unico Apprendistato") ha confermato la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei Fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 l. n. 388 del 2000;
- il 24 aprile 2012 ABI e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo 19 gennaio 2012 hanno concluso i lavori della Commissione paritetica in tema di apprendistato professionalizzante prevista dall'art. 11 dell'Accordo, definendo alla luce del Testo Unico la nuova regolamentazione contrattuale di settore, la quale prevede, al punto 9, lett. a), che "Nei confronti di ciascun apprendista l'impresa è tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale ai fini contrattuali prevista per ciascuno degli standard professionali, individuati nell'allegato A. La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'impresa interessata, presso altra impresa del gruppo o presso altra struttura di riferimento,

ABI

ANIA

FIBA-CISL

FISAC-CIGL

UILCA

ricorrendo ai finanziamenti di FBA ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 167 del 2011. Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità e-learning od on the job”;

- il 14 giugno 2012 l'ANIA e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 7 marzo 2012 applicabile al personale dipendente non dirigente delle imprese assicuratrici, hanno sottoscritto un nuovo Accordo recante la regolamentazione di settore in materia di apprendistato professionalizzante. L'art. 7 di detto Accordo, oltre a stabilire che nei confronti di ogni apprendista “l'impresa è tenuta ad erogare una formazione adeguata, orientata al conseguimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e quindi all'acquisizione delle competenze in funzione degli standard/profili professionali individuati negli allegati A (personale amministrativo) e B (personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione)”, ha previsto che la formazione può essere “erogata, in tutto o in parte, direttamente dall'impresa o presso altra impresa del Gruppo se trattasi di un Gruppo di imprese o presso altra struttura di riferimento, anche attraverso i finanziamenti del Fondo Banche Assicurazioni, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 167/2011”. Le attività formative possono essere svolte prevalentemente in aula, attraverso modalità e-learning o attraverso affiancamento *on the job*;
- nell'ottica di favorire l'occupazione e l'impiego stabile dei giovani, è quindi interesse comune delle imprese e dei lavoratori/lavoratrici agevolare l'accesso alle risorse destinate ai percorsi formativi degli apprendisti che il Fondo Banche Assicurazioni potrà rendere disponibili con uno o più specifici Avvisi;

#### CONVENGONO CHE

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;
2. il presente Accordo consente l'accesso ai finanziamenti erogati dal Fondo Banche Assicurazioni per i percorsi formativi degli apprendisti;
3. per l'accesso ai finanziamenti, i percorsi formativi:
  - a) devono fare riferimento ai profili professionali definiti dai sopra menzionati Accordi del 24 aprile 2012 e del 14 giugno 2012 (e relativi allegati);
  - b) possono riguardare la formazione di tipo professionalizzante e quella di base e trasversale, fermo quanto eventualmente previsto dall'offerta formativa pubblica regionale;
  - c) possono riguardare la formazione erogata all'interno dell'impresa interessata, presso altra impresa del gruppo o presso altra struttura di riferimento;

ABI ANIA

FIBA-CISL FISAC-CIGL UILCA

- d) possono riguardare la formazione erogata in modalità e-learning od on the job;
4. le sottoscritte Parti richiederanno ad FBA l'emanazione di specifici Avvisi per la formazione degli apprendisti che consentano l'accesso ai finanziamenti sulla base del presente Accordo;
  5. le domande di finanziamento dei percorsi formativi verranno presentate dall'impresa interessata o dalla capogruppo per le imprese interessate, con informativa preventiva e, a consuntivo, ai competenti organismi sindacali in merito all'attività formativa svolta e ai lavoratori interessati;
  6. ABI, ANIA e le sottoscritte Organizzazioni sindacali, con il presente accordo danno attuazione ad ogni effetto alla disposizione di cui all'art. 118 l. n. 388 del 2000.

10-11-6°

ABI ANIA  
FIBA-CISL FISAC-CIGL UILCA

